

Perugia, 28 gennaio 2020

## **Per la tutela delle persone non autosufficienti verso un'Alleanza in Umbria**

*«Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». «Tutti sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una uguale tutela»<sup>1</sup>*

Ricordiamo questo principio universale approvato dalle Nazioni Unite per i diritti umani. Riteniamo importante sostenerlo nel nostro Paese per la tutela delle persone non autosufficienti, con malattie croniche e/o con disabilità che le rendono totalmente dipendenti dall'aiuto di altri. Si tratta soprattutto di anziani con forme di demenza o con poli-patologie, ma anche di giovani e adulti che necessitano di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno.

In base alla legge italiana (legge n. 833 del 1978) il Servizio sanitario nazionale è obbligato a garantire a questi cittadini, oltre alle prestazioni sanitarie previste per tutti i malati acuti e cronici, anche prestazioni socio-sanitarie aggiuntive: al domicilio, nei centri diurni e in idonee residenze socio-sanitarie (**Livelli Essenziali di Assistenza**, LEA, resi cogenti dall'articolo 54 della legge n.289 del 2003 e riconfermati dal DPCM n. 15 del 12 gennaio 2017)<sup>2</sup>.

Ogni Regione è tenuta a provvedere e a stanziare le risorse necessarie per la concreta attuazione delle anzidette prestazioni dovute dalle ASL in base al reale fabbisogno. Alcune significative sentenze della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato hanno chiarito che il principio dell'equilibrio di bilancio in materia sanitaria non può essere invocato in modo tale da violare il diritto alle cure di cui la persona non autosufficiente ha indifferibile bisogno<sup>3</sup>.

---

1 Dichiarazione universale dei diritti umani, Assemblea delle Nazioni Unite, 10 dicembre 1948.

2 Cfr. Combinato disposto degli articoli 2, 3, 23, 32, 117 lettera M della Costituzione. Articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Decreto legislativo n. 502 del 1992; articolo 54 della legge n. 289 del 2003 e DPCM n. 15 del 12 gennaio 2017 Disciplina dei Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

3 Cfr. Le sentenze n. 509/2000 e 275/2016 della Corte Costituzionale precisano che il Servizio sanitario pubblico deve garantire le risorse necessarie a tutela di quel «nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana» (sentenze n. 309 del 1999, n. 267 del 1998, n. 247 del 1992), il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto». Una recente sentenza del Consiglio di Stato - pronunciata sul ricorso n.3415/2019 e pubblicata il 2 gennaio del 2020 - ha ribadito questo principio di tutela in riferimento al caso del diritto alle prestazioni socio-sanitarie di una persona disabile non autosufficiente e agli obblighi dell'Asl competente che è tenuta a garantire la concreta attuazione di questo diritto. Nel caso in questione avendo l'Azienda USL affermato che il ritardo della frequenza del centro diurno era dovuto a difficoltà di bilancio, il giudice ha precisato che il diritto alla salute è «un diritto soggettivo pieno ed incondizionato», e ha evidenziato che «l'affermato principio dell'equilibrio di bilancio in materia sanitaria (...) non possa essere invocato in astratto, ma debba essere dimostrato concretamente come impeditivo, nel singolo caso, all'erogazione delle prestazioni e, comunque, nel caso in cui la disabilità dovesse comportare esigenze terapeutiche indifferibili, il nucleo essenziale del diritto alla salute deve essere salvaguardato (cfr. Corte Costituzionale n.304 del 15 luglio 1994)»

La Regione Umbria ha stabilito dei limiti che nei fatti comportano la negazione, o il ritardo nel tempo, del concreto godimento di questo diritto previsto dalla legge nazionale. È un dato di fatto, ad esempio, che - per il ricovero convenzionato nelle residenze socio-sanitarie dell'Umbria - le ASL hanno inserito in liste di attesa oltre 660 anziani malati cronici non autosufficienti<sup>4</sup>, comunicando che sono stati stabiliti "limiti dei posti accreditati convenzionati" e "limiti delle risorse a disposizione dell'Azienda USL"<sup>5</sup>.

Le conseguenze possono essere tragiche a causa della mancanza di tutela sanitaria per i malati direttamente interessati, ma anche per i familiari coinvolti, soprattutto donne, che si accollano oneri e responsabilità di competenza del Servizio sanitario nazionale.

La conoscenza delle norme di legge e l'impegno civile a farle valere sono due condizioni che aiutano a risolvere gravi problemi nelle situazioni di immediata necessità, ma anche a sostenere la costruzione di un Servizio sanitario pubblico adeguato ai bisogni di salute, nell'interesse di tutti i cittadini.

La presente iniziativa ha lo scopo di far nascere in Umbria un'Alleanza tra organizzazioni che vogliono impegnarsi a sostenere l'uguaglianza dei diritti alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie delle persone non autosufficienti, partendo dal riconoscimento delle essenziali esigenze quotidiane di cura, al fine di garantire adeguate condizioni di vita a tutte. Nessuna esclusa!

Invitiamo le associazioni interessate ad un primo incontro presso la sede del Cesvol, in via Campo di Marte, n. 9 a Perugia, il giorno martedì 18 febbraio 2020, alle ore 16, per discutere questa proposta e avviare un proficuo confronto.

Cordiali saluti

la Presidente dell'Associazione Umana

Elena Brugnone



---

4 Cfr Una nota del Difensore civico regionale dell'Umbria del 25 novembre 2019 risponde a una precedente specifica richiesta presentata dall'Associazione Umana, e precisa il numero degli anziani malati cronici non autosufficienti inseriti nelle liste di attesa dei Distretti sanitari dell'Umbria. Si tratta di dati forniti dalle USL Umbria 1 e 2 nell'anno 2019.

5 Cfr Nota dell'Unità valutativa multidisciplinare del Distretto del perugino, USL Umbria 1, che comunica l'inserimento in lista di attesa di soggetto anziano malato cronico non autosufficiente per il ricovero convenzionato in residenza socio-sanitaria protetta.

**Associazione Umana Onlus**

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (D.L.vo 4/12/1997 n. 460).

Iscritta al Registro regionale del volontariato della Regione Umbria, nel settore attività sociali, al numero 884.

Sede legale: Strada Comunale San Vetturino, n.8/F, 06126, Perugia.

Tel: 324.0515707 Email: [associazioneumana@gmail.com](mailto:associazioneumana@gmail.com) Sito: [www.associazioneumana.altervista.org](http://www.associazioneumana.altervista.org)

CF: 94145920545